



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE

Via Gioeni 55, 92014 Porto Empedocle (AG) - Centralino: 0922 531811 - 531812 - Sala Operativa: 0922 535182 - 531836 - 531845 - Fax 0922 535747
www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle - posta certificata: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it - posta elettronica: cpempedocle@mit.gov.it

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ LUDICO/DIPIORTISTICHE

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Empedocle,

Ravvisata la necessità di aggiornare la disciplina degli aspetti relativi alla sicurezza delle attività ludico diportistiche per il Circondario Marittimo di Porto Empedocle, che comprende il territorio dei Comuni costieri di Sciacca (a partire dalla foce del Torrente Bellapietra), Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle e Agrigento;

Visti gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione, parte marittima;

Visti i decreti ministeriali 26 gennaio 1960 e 15 luglio 1974, recanti la disciplina dello sci nautico;

Vista la legge 1 settembre 1998, n. 17 della Regione Autonoma Sicilia recante "Istituzione del servizio di vigilanza e salvaguardia per le spiagge libere siciliane";

Vista la legge 8 luglio 2003 n. 172, recante le "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";

Visto il D. Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, "Codice della Nautica da Diporto ed Attuazione delle direttive 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della Legge n. 172 del 8 luglio 2003";

Visto il dispaccio prot. nr. 02.01.04/34660 del 07 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento "Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";

Visto il D.D.G. n. 476 del 01 giugno 2007, recante la disciplina delle attività in relazione agli aspetti di utilizzo del demanio marittimo siciliano durante la stagione balneare;

Vista la propria Ordinanza n. 21/2007 del 18/06/2007, recante il Regolamento per le attività subacquee nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2008 n. 146, recante il Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005;

Visti il D. Lgs. n. 04 del 09 gennaio 2012 e il D.P.R. n. 1639 del 02 ottobre 1968 e successive modifiche, recanti la disciplina dell'esercizio della pesca marittima;

Vista la propria Ordinanza n. 12/2012 del 17 maggio 2012, recante il Regolamento per l'utilizzo dei natanti da diporto nelle acque del Circondario Marittimo di Porto Empedocle;

Visto il dispaccio n. 0051241 in data 31/05/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento "Jetlev Flyer, Flyboard e dispositivi a questi assimilabili";

Vista la propria Ordinanza n. 19/2014 del 17/06/2014, recante la disciplina dei limiti di navigazione delle unità da diporto rispetto alla costa nel Compartimento Marittimo di Porto Empedocle;



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



- Visto** il dispaccio n. 90471 in data 18/07/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento “Disciplina nautica dell’apparecchio denominato *Seabob*”;
- Visto** il dispaccio n. 109687 in data 07/09/2017 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento “Obblighi in materia di salvamento acquatico per i concessionari di aree demaniali marittime a scopo turistico ricreativo”;
- Visto** il dispaccio n. 136426 in data 20/10/2018 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, avente per argomento “Obbligo assicurazione unità propulse con dispositivo denominato *Freewheeling*”;

ORDINA

Articolo 1

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. La presente Ordinanza trova applicazione nell’ambito dei limiti temporali della stagione balneare, le cui date di inizio e termine sono stabilite dalla competente Amministrazione Regionale, nell’intero Circondario Marittimo di Porto Empedocle, che comprende il territorio dei Comuni costieri di Sciacca (dalla foce del torrente Bellapietra), Ribera, Cattolica Eraclea, Montallegro, Siculiana, Realmonte, Porto Empedocle e Agrigento.
2. Al fine di garantire un rapido intervento dell’organizzazione di soccorso in mare (S.A.R.), è fatto obbligo a chiunque abbia notizia o si accorga di situazioni di pericolo per l’incolumità della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione, ovvero di pregiudizio per la tutela dell’ambiente marino e costiero, di informare immediatamente la Sala Operativa della Guardia Costiera di Porto Empedocle (attiva 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici:
 - **“Numero Blu” per le emergenze in mare 1530;**
 - **“Numero Unico di Emergenza” 112**
 - **Sala Operativa Guardia Costiera Porto Empedocle: 0922.535182;**
 - **Centralino Guardia Costiera Porto Empedocle: 0922.531811;**
 - **Tramite apparato radio VHF su canale 16 (ascolto continuo).**
3. I servizi di emergenza pubblica e le forze di Polizia presenti sul territorio del Circondario marittimo di Porto Empedocle, hanno l’obbligo di segnalare a quest’Autorità Marittima, organo responsabile del soccorso d’ufficio e del coordinamento delle operazioni di soccorso in mare quale Unità Costiera di Guardia (U.C.G.), qualsiasi simile situazione di emergenza e/o pericolo.
4. Nella fascia di mare compresa dalla linea di battigia fino ad una distanza di **250 (duecentocinquanta) metri – 0,135 miglia nautiche** di fronte alle coste pianeggianti e di **150 (centocinquanta) metri – 0,081 miglia nautiche** di fronte a quelle cadenti a picco sul mare, **È VIETATO** il transito, la navigazione, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale, windsurf e kitesurf compresi, fatte salve le seguenti deroghe:
 - natanti da diporto con esclusiva propulsione a remi/pale di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
 - mezzi della Pubblica Amministrazione in servizio d’istituto nonché i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in ottemperanza al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116. Tali mezzi, qualora non appartenenti a Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, **“Servizio campionamento”**. Tutti i mezzi in questione devono adottare ogni opportuna cautela nell’avvicinarsi alla costa. I bagnanti devono mantenersi ad almeno 10 metri di distanza dagli stessi.
5. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi devono raggiungere la riva utilizzando **esclusivamente** gli appositi corridoi di lancio le cui caratteristiche sono indicate al successivo art. 3.



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



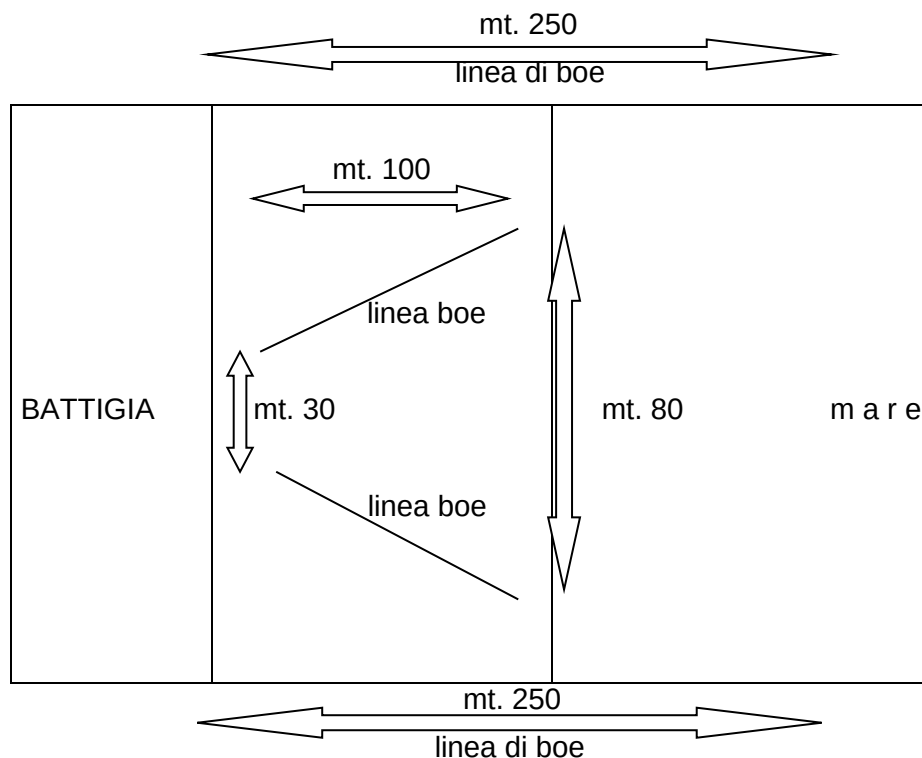
6. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario, che devono raggiungere o allontanarsi dai campi boe destinati all'ormeggio di natanti – che devono essere regolarmente autorizzati dalla competente Amministrazione concedente, nonché debitamente segnalati con appositi gavitelli di colore giallo/arancione a cura dei rispettivi concessionari - se non condotte a remi, devono utilizzare esclusivamente gli appositi corridoi di lancio posizionati a servizio degli stessi, da realizzarsi secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 3.
7. Durante il periodo della stagione balneare, così come individuato al precedente punto 1, valgono i limiti di navigazione rispetto alla costa delle unità da diporto previsti dall'Ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle n. 19 del 17/06/2014.

Articolo 2

CORRIDOI DI LANCIO

1. I soggetti all'uso autorizzati nonché i concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche e noleggio di natanti (fatta eccezione per quelli a propulsione a remi/pale di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili) devono realizzare i "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, tavole a vela e moto d'acqua.
 - 1.1 I corridoi di lancio devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) larghezza minima 10 metri;
 - b) profondità (lunghezza) equivalente alla zona di mare interdotta alla navigazione a motore (250 metri dalle coste pianeggianti e 150 metri dalle coste a picco sul mare);
 - c) delimitazione costituita ai lati da due sagole, portanti tarozzi galleggianti rossi, distanti tra loro non più di 10 metri, e sostenute da gavitelli di colore giallo o arancione, distanziati ad intervalli di 50 metri, di cui i primi, verso terra, ancorati a 5 metri dalla battigia, e gli ultimi, verso mare, fino ai limiti di cui alla precedente lett. b);
 - d) individuazione dell'imboccatura a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - e) all'inizio del corridoio lato terra, deve essere posizionato un cartello ben visibile (redatto in più lingue) indicante **"CORRIDOIO DI LANCIO – DIVIETO DI BALNEAZIONE"**.
 2. Aree in concessione per stabilimenti balneari.
 - 2.1 Qualora i concessionari di stabilimenti balneari intendano operare il noleggio di natanti (fatta eccezione per quelli a propulsione a remi/pale di tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili), di cui al precedente para 1, nell'ambito della concessione, devono realizzare i corridoi di lancio di cui al precedente para 1.1.
 - 2.2 In particolare, i corridoi devono essere posizionati quanto più prossimi ad uno dei limiti laterali della concessione stessa, in modo che tale attività non contrasti con l'attività di balneazione.
 3. L'avvenuto posizionamento del corridoio di lancio, preventivamente autorizzato dalla Regione Autonoma Sicilia, deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Capitaneria di Porto di Porto Empedocle.
 4. Norme di comportamento.
 - 4.1 Le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono attraversare i corridoi ad andatura ridotta al minimo e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi.
 - 4.2 Le unità a motore, ivi comprese le moto d'acqua, devono attraversare i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a tre nodi, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti.
 - 4.3 All'interno dei corridoi di lancio è vietato l'ormeggio, l'ancoraggio e comunque la sosta se non per il tempo strettamente necessario all'imbarco/sbarco di passeggeri.
 - 4.4 All'interno dei corridoi di lancio è vietata la balneazione.
 5. CORRIDOI DI LANCIO PER KITESURF

- 5.1 Nelle zone di mare destinate alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dei kitesurf devono avvenire all'interno di appositi corridoi di lancio/atterraggio che devono essere installati lungo un fronte battigia non inferiore a 30 metri, che si sviluppa verso il largo per una distanza di 100 metri dalla stessa fino al raggiungimento di un'ampiezza non inferiore ad 80 metri;
- 5.2 Devono essere delimitati lateralmente fino alla distanza di 250 metri dalla battigia da due linee di boe di colore arancione ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra, come meglio evidenziato nel sottostante schema:



- 5.3 I corpi morti delle boe costituenti le predette linee devono essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
- 5.4 Per agevolare l'individuazione dei corridoi di rientro in spiaggia l'ultimo gavitello esterno (destro e sinistro) posto al limite della linea dei 250 metri deve essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 centimetri con indicato il nome del titolare e il numero di autorizzazione;
- 5.5 Ogni gavitello deve riportare la dicitura "**CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO - DIVIETO DI BALNEAZIONE**"; tale divieto deve essere inoltre riportato su apposito cartello sistemato sulla battigia all'ingresso del corridoio, riportante la predetta dicitura anche in più lingue;
- 5.6 Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del perfetto mantenimento della segnaletica, galleggiante e fissa, delle corsie.

Articolo 3 CIRCOLAZIONE DEI JET SKI (MOTO D'ACQUA)

Limitazioni e divieti

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 1, la navigazione con i jet ski (moto d'acqua) nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle è altresì vietata:
 - a) ad una distanza inferiore a metri 500 (fatta salva la navigazione necessaria al raggiungimento di detto limite, che dovrà avvenire con rotta perpendicolare alla costa) e superiore ad 1 miglio dalla costa;
 - c) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli.

Condizioni per l'esercizio

2. L'utilizzo dei jet ski (moto d'acqua) nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle è subordinata all'osservanza delle condizioni sotto prescritte:
- a) nella fascia di mare compresa tra i 500 ed i 1000 metri dalle coste pianeggianti, i jet ski devono mantenere una velocità **non superiore a 10 nodi** e navigare in dislocamento;
 - b) ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 171 del 18.07.2005, la conduzione dei jet ski è consentita esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la patente nautica, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 431 del 09 ottobre 1997, qualunque sia la potenza del motore imbarcato;
 - c) in navigazione negli approdi minori del Circondario Marittimo di Porto Empedocle, in ragione della maggiore capacità di manovra, i jet ski, oltre a mantenere la dritta e navigare alla minima velocità consentita (comunque non superiore a 3 nodi), dovranno dare la precedenza a tutte le altre unità in transito;
 - d) durante la navigazione, i conduttori e le persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio indipendentemente dalla distanza dalla costa a cui si naviga e un casco protettivo secondo le caratteristiche indicate dalla Federazione Italiana Motonautica;
 - e) i jet ski devono essere obbligatoriamente provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione assicurante l'arresto del motore in caso di caduta del conduttore. Il dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (blocca-sterzo con ritorno automatico). A bordo inoltre, devono essere presenti le dotazioni di sicurezza previste dal vigente Regolamento di Sicurezza per la navigazione da diporto;
 - f) durante la navigazione il conduttore e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento, evitando altresì di assumere non corrette posizioni di guida;
 - g) il numero di persone da imbarcare, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che deve essere tenuto a bordo in originale o in copia autentica;
 - h) il jet ski deve essere dotato di polizza assicurativa obbligatoria per la responsabilità civile;
 - i) la partenza e l'arrivo in costa dei jet ski, durante la stagione balneare, nelle zone frequentate dai bagnanti, deve avvenire solo attraverso gli appositi corridoi di lancio e con le modalità contenute nel precedente articolo 2;

Articolo 4

ATTIVITA' DELLO SCI NAUTICO

Limitazioni e divieti

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 1, lo sci nautico nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle è vietato:
- a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - b) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge e a 300 metri dalle scogliere;
 - c) in tutte le aree vietate alla balneazione;
 - d) all'interno degli approdi del Circondario Marittimo di Porto Empedocle ed entro un raggio di 100 metri dall'imboccatura degli stessi.
 - e) oltre un miglio dalla costa.

Condizioni per l'esercizio

2. L'esercizio dello sci nautico, disciplinato dal D.M. 26.01.1960, è subordinato, oltre alle prescrizioni del presente articolo, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in materia di navigazione da diporto. Si riportano di seguito le principali norme previste:
- a) il conduttore delle unità utilizzate per lo sci nautico deve essere munito di abilitazione alla condotta dell'unità in relazione al tipo di navigazione e alla potenza del motore;
 - b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - c) lo sciatore deve avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



- d) l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso, deve essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
- e) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non deve essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità deve essere superiore a quella del cavo di traino;
- f) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico devono avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalle spiagge;
- g) **È VIETATO** a qualsiasi unità da diporto seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
- h) ciascuna unità può trainare soltanto una persona per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo ascensionale, pesca ecc.;
- i) il mezzo nautico deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di sicurezza e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- l) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel precedente articolo 2.

Articolo 5 **ESERCIZIO DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE**

Limitazioni e divieti

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 1, l'esercizio del paracadutismo ascensionale nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle **è vietato**:
 - a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - b) ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle spiagge e a 300 metri dalle scogliere;
 - c) nell'ambito portuale e nei canali di accesso degli approdi del Circondario Marittimo di Porto Empedocle
 - d) oltre un miglio dalla costa;

Condizioni per l'esercizio

2. La pratica del paracadutismo ascensionale nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle può essere effettuato alle seguenti condizioni:
 - a) il conduttore delle unità trainanti deve essere in possesso di patente nautica (a seconda del tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce), indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo dell'unità; lo stesso dovrà comunque essere sempre assistito da una persona esperta nel nuoto;
 - b) la persona trainata deve avere almeno 14 anni compiuti e deve indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) del tipo conforme alla normativa in vigore;
 - c) l'unità deve essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; il mezzo nautico deve essere inoltre munito di dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - d) durante l'esercizio del paracadutismo è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità, e degli assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti di qualsiasi genere;
 - e) l'unità adoperata per svolgere l'attività di paracadutismo ascensionale deve essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello; tale verricello deve inoltre essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
 - f) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra l'unità trainante ed il paracadutista non deve essere mai inferiore ai 12 metri, salvo che nelle fasi del decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;

- g) le fasi di decollo e di appontaggio devono avvenire navigando con la prua rivolta verso la direzione di provenienza del vento, in acque libere dai bagnanti e da unità, e comunque oltre i 500 metri dalla spiaggia;
- h) la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità eventualmente presenti in zona deve essere superiore alle dimensioni lineari rappresentate dall'elemento cavo-paracadute trainato, e comunque non inferiore a metri 50 (cinquanta);
- i) il paracadute ascensionale non deve mai superare la quota di 120 piedi (36.3.mt);
- l) è vietato a qualsiasi unità da diporto seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità intente nell'attività in considerazione e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tali da poter investire il paracadutista, in caso di caduta di quest'ultimo;
- m) l'unità può trainare soltanto una persona munita di paracadute per volta, e non può contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio sci nautico, pesca ecc.;
- n) il mezzo nautico trainante deve inoltre essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal TITOLO III "Sicurezza della navigazione da diporto" del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una adeguata cassetta di pronto soccorso, e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;

Articolo 6

CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF)

Limitazioni e divieti

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 1, l'uso della tavola a vela (windsurf) nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle è vietato:
 - a) nel porto di Porto Empedocle;
 - b) all'interno degli approdi del Circondario Marittimo ed entro un raggio di 100 metri dall'imboccature degli stessi;
 - d) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - e) a distanza inferiore ai 500 metri dagli impianti fissi, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - f) oltre 1000 metri dalla costa.

Condizioni per l'esercizio

2. L'uso delle tavole a vela (windsurf) nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) l'età minima per la conduzione delle tavole a vela (windsurf) è di 14 anni compiuti se la superficie velica è superiore a quattro metri quadrati, di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole vela;
 - b) coloro che esercitano l'attività di "windsurf" devono indossare un dispositivo di galleggiamento individuale di emergenza, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta. Detta disposizione si applica anche alle persone trasportate;
 - c) durante la stagione balneare la pratica delle tavole a vela (windsurf) è consentita esclusivamente nello specchio acqueo compreso tra i 250 metri (150 metri da coste cadenti a picco sul mare) ed i 1.000 metri dalla battigia. Per la partenza/arrivo dalla costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel precedente articolo 2.

Articolo 7

CIRCOLAZIONE DELLE TAVOLE CON AQUILONE (KITESURF)

Limitazioni e divieti

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 1, l'uso del kitesurf nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle **È VIETATO**:
 - a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - b) nell'ambito del porto di Porto Empedocle;



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



- d) a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura dei porti;
- f) oltre 1000 metri dalla costa.

Condizioni per l'esercizio

2. L'uso delle tavole con aquilone (di seguito denominate Kitesurf) nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle è consentito alle seguenti condizioni e modalità:
 - a) il kitesurf può essere usato solo da coloro i quali abbiano compiuto i 16 anni di età, indossando un dispositivo di galleggiamento individuale di emergenza, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta;
 - b) è obbligatorio l'uso del caschetto protettivo per coloro che svolgono attività di kitesurf;
 - c) è proibito in prossimità di strade e/o ostacoli fissi presenti sottovento lasciare l'attrezzo incustodito senza avere scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sul boma;
 - d) è fatto obbligo di dotare il kitesurf di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona. A titolo esemplificativo, per il kitesurf con barra di controllo a due linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra deve esserci una ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala);
 - e) per la partenza e l'arrivo in costa durante la stagione balneare devono essere utilizzati appositi corridoi di atterraggio/lancio opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità contenute nel precedente articolo 2.

Articolo 8

TRAINO DI BANANA BOAT E PICCOLI GOMMONI

Limitazioni e divieti

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 1, il traino di banana boat e di piccoli gommoni nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle è vietato:
 - a) in ore notturne ed in condizioni meteomarine non favorevoli;
 - b) ad una distanza inferiore ai 250 metri dalle spiagge e a 150 metri dalle scogliere;
 - c) nelle aree vietate alla balneazione;
 - d) nel porto di Porto Empedocle;
 - e) all'interno degli approdi minori del Circondario Marittimo di Porto Empedocle ed entro un raggio di 100 metri dall'imboccatura degli stessi.
 - f) oltre un miglio dalla costa.

Condizioni per l'esercizio

2. L'esercizio dell'attività di banana boat e traino di piccoli gommoni nel Circondario Marittimo di Porto Empedocle è subordinato inoltre all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) L'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri dalla battigia, dovrà oltrepassare il limite dei 250 metri dalla costa pianeggiante e dei 150 dalle coste cadenti a picco sul mare utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - b) Il conduttore delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona esperta nel nuoto;
 - c) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica (D.M. 29.07.2008, n. 146) e, comunque, dovrà essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
 - d) L'unità impegnata nell'attività di traino non potrà svolgere contemporaneamente altre attività;



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



- e) Le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa;
- f) La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
- g) È vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire nella scia l'unità impegnata nell'attività considerata. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
- h) Le persone che esercitano tale attività, sia ai fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati.

Articolo 9

LOCAZIONE E NOLEGGIO DI PICCOLI NATANTI DA DIPORTO

La locazione ed il noleggio di unità da diporto sono disciplinate dall'Ordinanza n. 12/2012 emanata in data 17/05/2012 dal Capo del Circondario Marittimo di Porto Empedocle.

Articolo 10

UTILIZZO DI JETLEV FLYER, FLYBOARD E DISPOSITIVI AD ESSI ASSIMILABILI

Definizioni:

- 1. il Jetlev Flyer è costituito da un apparato propulsivo allacciato alle spalle dell'utilizzatore collegato tramite una tubazione all'unità galleggiante, munita di motore a combustione interna del tutto simile ad una moto d'acqua, che alimenta gli ugelli idrogetto del dispositivo indossato con acqua di mare ad alta pressione, conferendo all'utilizzatore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità;
- 1.1 il Flyboard è costituito da un apparato propulsivo formato da due ugelli idrogetto sistemati su appositi stivali indossati dall'utilizzatore e collegati con una tubazione ad una moto d'acqua tramite aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua. Il principio di funzionamento alla base del sostentamento e del movimento dell'utilizzatore è analogo a quello del Jetlev Flyer.

Condizioni per l'esercizio.

- 1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 1, l'uso di tali apparecchiature è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) è consentito solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli e assicurate;
 - b) è vietato:
 - nell'ambito del porto di P. Empedocle e degli approdi minori del Circondario Marittimo di P. Empedocle;
 - ad distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura dei porti;
 - ad una distanza inferiore a 500 metri dalla costa;
 - ad una distanza superiore ad un miglio dalla costa o a 1000 metri dall'unità madre;
 - c) è subordinato al possesso della patente nautica, fatta salva l'ipotesi in cui a bordo della moto d'acqua sia presente un accompagnatore in possesso dell'abilitazione (in tal caso, non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica);
 - d) possono essere utilizzati solo da coloro i quali abbiano compiuto i 18 anni di età;
 - e) È fatto obbligo, per l'utilizzatore e l'operatore, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto di istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
 - f) È fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura.

Articolo 11

UTILIZZO DEI SEABOB

- 1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 1, l'uso di tale apparecchio è subordinato alle seguenti condizioni:



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530



- a) Limite minimo di età del conduttore 14 anni (con registrazione del nominativo dell'utilizzatore in caso di noleggio);
- b) Divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione, che in caso di partenza da terra potrà essere attraversata solo perpendicolarmente ed alla minima velocità possibile (max 2 nodi) fino al raggiungimento della zona di mare consentita;
- c) Divieto di utilizzo in condizioni meteomarine non assicurate e in ore notturne;
- d) Taratura dei parametri tecnici con settaggio che permetta una velocità massima di 7 nodi ed una capacità di immersione non superiore ai 2,5 metri di profondità;
- e) Una presenza di massimo due apparecchi per ogni 100 metri di larghezza di specchio acqueo;
- f) Utilizzo del segnale prescritto per il sub in immersione, visibile da almeno 50 metri, che consenta l'individuazione del mezzo specie nei casi di riemersione rapida;
- g) Limite massimo di navigazione ad un miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio in caso di utilizzo al largo);
- h) Divieto di utilizzo negli specchi acquee ove vige il divieto di balneazione.

Articolo 12

UTILIZZO UNITA' CON FREEWHEELING

1. Fermi restando i divieti e le prescrizioni di cui all'art. 1, l'uso di tale apparecchio è subordinato alle seguenti condizioni:
 - a) Divieto di utilizzo nella fascia riservata alla balneazione;
 - b) Obbligo di impiego dei corridoi di lancio fino al raggiungimento della zona di mare consentita.

Articolo 13

DISPOSIZIONI FINALI

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
3. I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente ed in particolare:
 - degli articoli 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - degli articoli 53 e 55 del D.Lgs. n. 171 del 18 luglio 2005;
 - del D.Lgs. n. 04 del 09/01/2012;
4. La presente Ordinanza entra in vigore a decorrere dal 01/06/2022. In tale data sostituisce ed abroga ogni altra disposizione che dovesse essere eventualmente in contrasto con quelle contenute nella presente.
5. La presente ordinanza sarà pubblicata mediante affissione all'albo di questo Comando e agli albi dei Comuni rivieraschi, nonché mediante inserimento sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/portoempedocle alla pagina "Ordinanze".

Porto Empedocle, 26/05/2022

Firmato

IL COMANDANTE
Capitano di Fregata (CP)
Fabio SERAFINO



NUMERO BLU PER LE EMERGENZE IN MARE 1530

